

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

56.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Disegno e proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3	Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926);	
Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):		Gelli ed altri: Riordino dell'Istituto del dottorato di ricerca (3245);	
Sangiorgio ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3850-B)	3	Poli Bortone ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510)	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3
		Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
		Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3104);	

	PAG.		PAG.
Serafini Anna Maria ed altri: Nuovo ordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3309) . .	3	Poli Bortone Adriana	7, 14
Seppia Mauro, <i>Presidente, Relatore</i> . .	4, 5, 7, 8 9, 11, 12, 15	Serafini Anna Maria	4, 5, 7, 8, 12
Buonocore Vincenzo	4, 5, 7, 9, 11, 13	Soave Sergio	6, 9
Bruni Giovanni	5	Zoso Giuliano, <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	6, 7, 8, 9, 12
Fachin Schiavi Silvana	5, 9	Votazione nominale:	
Monaci Alberto	5, 11, 12, 14	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	16

La seduta comincia alle 9,50.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Andrea Borri, Francesco Cafarelli, Franco Ciliberti ed Elio Quercioli sono sostituiti rispettivamente dai deputati Alberto Monaci, Gastone Savio, Giuliano Zoso e Serafini Anna Maria.

Seguito della discussione della proposta di legge Sangiorgio ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (3850-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri: « Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa », già approvata da questa Commissione nella seduta del 21

novembre 1989, e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 dicembre 1989.

Non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione — e non potendo pertanto pervenire ad alcuna deliberazione — propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926); e delle proposte di legge Gelli ed altri: Riordino dell'Istituto del dottorato di ricerca (3245); Poli Bortone ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni sul dottorato di ricerca »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gelli ed altri: « Riordino dell'Istituto del dottorato di ricerca »; Poli Bortone ed altri: « Norme in materia di dottorato di ricerca ».

Non essendo ancora pervenuto il parere della I Commissione, solleciterò il presidente Labriola affinché essa si pronunci entro la prossima settimana, così da procedere celermente all'approvazione definitiva del provvedimento.

Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3104); e della proposta di legge Serafini Anna Maria ed altri: Nuovo

ordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri: « Nuovo ordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena ».

Comunico che sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto sono pervenuti i pareri favorevoli da parte delle Commissioni V e XI ed il nulla osta da parte della I Commissione.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, assume le denominazione di Università per stranieri di Siena.

2. L'Università per stranieri di Siena persegue le finalità di far conoscere la lingua e la cultura italiana.

3. Ad essa sono assegnati i posti di professore universitario di ruolo e di ricercatore indicati nella allegata tabella A.

4. I predetti posti relativi ai professori ed ai ricercatori sono prelevati rispettivamente dalle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, primo comma, 20, primo comma, e 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni.

TABELLA A.
(prevista dall'articolo 1).

DOTAZIONE ORGANICA	
	Posti
	—
Professore straordinario e ordinario ..	6
Professore associato	6
Ricercatore	12

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

2-bis. — L'insegnamento della lingua italiana costituisce l'attività preminente dell'Università il cui accesso è riservato esclusivamente a cittadini stranieri.

2-ter. — Nell'ambito delle proprie finalità l'Università cura corsi di specializzazione e di aggiornamento per insegnanti della lingua italiana all'estero, inclusi quelli di nazionalità italiana, nonché corsi particolari destinati ai lavoratori stranieri.

1. 1.

Serafini Anna Maria.

All'articolo 1, comma 3, dopo la parola: ricercatore inserire le seguenti: nonché di tecnico-laureato, in funzione di ausilio all'insegnamento linguistico.

1. 2.

Serafini Anna Maria.

VINCENZO BUONOCORE. Mi rendo conto delle motivazioni che hanno spinto alla presentazione dell'emendamento Serafini 1. 1, ma sono dell'avviso che sia troppo particolare la formulazione che si riferisce all'inserimento del comma *2-ter*.

Vorrei che i presentatori chiarissero la formulazione, soprattutto laddove si richiamano corsi destinati ai lavoratori stranieri. Non vorrei si dimenticasse che il provvedimento in esame concerne il riordinamento della scuola di lingue italiana per stranieri di Siena.

ANNA MARIA SERAFINI. Siamo addivenuti a questa formulazione — che può apparire superflua — in quanto consideriamo importante potenziare l'insegnamento della lingua italiana nei confronti di chi dovrà insegnare questa lingua all'estero. Le prospettive che si aprono con il prossimo Mercato unico europeo vanno proprio nella direzione di qualificare sempre meglio i lavoratori stranieri (penso soprattutto al settore bancario) che operano nel nostro paese.

Preciso che si tratta di corsi per l'insegnamento della lingua italiana. Non dimentichiamo che dobbiamo tenere conto dell'unificazione europea.

PRESIDENTE. L'emendamento non fa altro che confermare quanto già contenuto nell'articolo 1 della legge istitutiva della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri, la quale evidentemente è riservata ai cittadini stranieri.

VINCENZO BUONOCORE. Non intendo cavillare, però prevedere « corsi particolari destinati ai lavoratori stranieri » in una università, mi sembra riduttivo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di intervenire in modo ordinato.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Sull'insegnamento della lingua italiana all'estero e come seconda lingua in Italia, non è stata acquisita una grande tradizione; tuttavia, poiché negli ultimi decenni i bisogni in tal senso sono cresciuti, credo che un'università, la quale preveda corsi per lavoratori stranieri, sia la sede più idonea per sviluppare le competenze di cui avvertiamo la necessità.

ALBERTO MONACI. La tematica legata ai corsi di specializzazione può essere anche affrontata, ma inserire nel provvedimento una norma specifica mi sembra superfluo e riduttivo.

GIOVANNI BRUNI. Quando si parla di « stranieri » s'intende parlare di persone provenienti da paesi comunitari o extracomunitari? Inoltre, poiché la scuola di lingua e cultura italiana per stranieri assume la denominazione di università, suppongo vi possano accedere soltanto i lavoratori che posseggono il titolo.

ANNA MARIA SERAFINI. Credo che la maggiore specializzazione e competenza delle università per stranieri, cui tendiamo anche con il provvedimento in esame, non impedisca un'analisi attenta del mercato. Ci troviamo di fronte ad una forte richiesta, da parte di cittadini comunitari ed

extracomunitari, di insegnamento della lingua italiana.

GIOVANNI BRUNI. Vi è però il rischio di far scendere l'università a livello di una scuola media!

PRESIDENTE. Nel momento in cui la scuola assume la denominazione di università, è ovvio che per accedervi bisogna essere provvisti del richiesto titolo di studio.

L'obiezione sollevata dal collega Buonocore, però, concerne un altro aspetto e cioè l'opportunità di specificare nel testo che l'università cura corsi di specializzazione e di aggiornamento, nonché corsi particolari destinati a lavoratori stranieri.

VINCENZO BUONOCORE. Ho il timore che con l'emendamento Serafini 1. 1 si sminuisca il ruolo dell'università che, in quanto tale, deve avere un certo grado di autonomia.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Il fatto che nell'ambito delle università non sia prevista un'area di ricerca ed applicazione rientra nella tradizione italiana; sarebbe quindi il caso di cominciare a prendere in considerazione questa grave lacuna.

VINCENZO BUONOCORE. I lavoratori italiani non si recano presso le università americane per apprendere la lingua inglese!

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Personalmente ho frequentato un corso di ricerca nel quale erano accolti studenti extrauniversitari per l'applicazione di programmi specifici di ricerca sulla lingua inglese.

VINCENZO BUONOCORE. Non è questo il caso, anche perché corsi del genere sono assimilabili a quelli serali organizzati in favore dei lavoratori stranieri!

Tuttavia, potremo inserire una frase generica, ma più consona alle funzioni svolte dalle università, come la seguente: « misure atte a favorire il Mercato unico europeo »

PRESIDENTE. Corriamo il rischio però di imporre dei limiti agli statuti ed agli ordinamenti universitari. Specificare,

com'è nel testo, che la finalità perseguita dall'università consiste nel far conoscere la lingua e la cultura italiana agli stranieri, vuol dire delineare il quadro generale, mentre aggiungere — come vorrebbe l'onorevole Serafini con il suo emendamento — che l'università cura corsi di specializzazione e di aggiornamento per insegnanti della lingua italiana all'estero, significa dare, seppur implicitamente, un elemento in più, dato che l'università nell'ambito della propria autonomia può assumere le iniziative ritenute opportune.

Onorevoli colleghi, per un ordinato andamento del dibattito vi prego di evitare continue interruzioni.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor presidente, vorrei che l'onorevole Serafini spiegasse che cosa il suo emendamento 1.1. intende aggiungere al comma 2 dell'articolo 1! Che concetto nuovo si aggiunge al contenuto del comma 2 dell'articolo 1? Nessuno!

Poiché le finalità perseguite dall'istituenda università per stranieri sono quelle di far conoscere la lingua e la cultura italiana, con l'eventuale recepimento del comma 2-bis si aggiungerebbe soltanto un aggettivo, ovvero « preminente ». Ripeto, l'emendamento si limita ad aggiungere solamente un aggettivo! È ovvio che se ci interessasse l'aggettivo, potremmo trasformarlo in un avverbio da aggiungere al verbo, ma non avremmo comunque risolto nulla.

Sempre nell'emendamento proposto dall'onorevole Serafini, in particolare nel comma 2-bis, si specifica che l'accesso all'insegnamento è riservato esclusivamente ai cittadini stranieri, il che — secondo me — è implicito nella formulazione. Pur tuttavia, se volessimo specificarlo, basterebbe inserire questa espressione nel secondo comma del testo elaborato dal Comitato ristretto, senza prevedere un comma aggiuntivo.

Il comma 2-ter, contenuto anch'esso nella proposta di modifica 1.1. dell'onorevole Serafini, introduce un'eccezione rispetto alla clausola rigida prevista dal precedente comma 2-bis. Mi domando,

però, che cosa impedisca all'istituenda università di Siena, nell'ambito della propria autonomia, di svolgere tale attività, ossia dei corsi per i docenti che si recano all'estero. Al riguardo, ricordo che esiste una normativa in base alla quale ogni facoltà dovrebbe istituire tali corsi: quindi, sarebbe più esatto modificare il testo specificando che l'università di Siena può curare corsi di specializzazione e di aggiornamento per gli insegnanti. Diversamente, si potrebbe pensare che questa sia l'unica istituzione in grado di svolgere tali corsi, il che non è esatto.

Ritengo superfluo, inoltre, precisare che l'università possa organizzare corsi particolari destinati ai lavoratori stranieri, in quanto con tale previsione si corre il rischio di declassare l'istituzione nel momento stesso in cui la si crea. Tra l'altro, nella pubblicistica corrente all'espressione « destinati ai lavoratori stranieri » si attribuisce un significato diverso: in questo caso, quindi, verrebbe utilizzata impropriamente, facendole acquisire un senso nuovo e differente.

Perché mai complicare un testo di legge semplice, che oltretutto già comprende questa possibilità?

SERGIO SOAVE. Francamente non comprendo che differenza passi tra l'inserimento dell'aggettivo « preminente » all'interno del comma 2, con l'aggiunta dell'espressione « riservato ai cittadini stranieri », e la previsione di un comma aggiuntivo qual è il 2-bis. Poiché il mio gruppo ritiene essenziale il contenuto del comma 2-bis, dichiaro fin d'ora che non intendiamo ritirarlo.

Quanto al comma 2-ter, che manteniamo, si potrebbe semmai eliminare l'ultima parte, ossia « nonché corsi particolari destinati ai lavoratori stranieri » che, come ha sottolineato il sottosegretario Zoso, declasserebbe l'università, purché sia chiaro che l'istituenda università di Siena può organizzare tali corsi in virtù della propria autonomia. Anzi, considerando la presenza — sempre più massiccia — dei lavoratori comunitari ed extracomunitari credo si dovrà procedere, in futuro, alla creazione di altre istituzioni simili a questa.

ANNA MARIA SERAFINI. Insisto sul mantenimento della formulazione del mio emendamento.

VINCENZO BUONOCORE. Mi sia consentito sottolineare come il suggerimento fornito dall'onorevole Zoso appaia saggio. D'altra parte, ritengo che l'articolo 1 sia perfetto dal punto di vista della determinazione dei compiti spettanti all'università e non sollevi « pruriti » o obiezioni.

PRESIDENTE. Allo scopo di non creare una situazione concorrenziale tra facoltà, sarei dell'opinione di inserire all'interno dell'articolo 1 una formulazione tale da prevedere l'accesso riservato, ai corsi suddetti, esclusivamente ai cittadini stranieri. È vero che non si rilasciano titoli di studio di livello universitario, ma specificare nell'articolo che l'insegnamento della lingua italiana costituisce l'attività preminente dell'università per stranieri di Siena, significherebbe declassare tale insegnamento dal livello universitario a quello di un istituto d'istruzione superiore.

In ordine al comma 2-ter, proposto dall'onorevole Serafini, suggerirei di modificare il verbo « cura » con « può curare », eliminando nel contempo le parole « nonché corsi particolari destinati ai lavoratori stranieri ».

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il problema è capire per quale motivo un laureato, cittadino italiano, che desidera insegnare la nostra lingua all'estero, debba frequentare l'università per stranieri di Siena invece dei corsi specializzati per l'apprendimento della lingua del paese dove andrà a svolgere la propria attività.

PRESIDENTE. Il fatto che si tratti di laureati presso la facoltà di lettere di una università italiana non implica l'acquisizione della metodologia per l'insegnamento della lingua italiana all'estero. Nella scuola di cui stiamo trattando si svolge, infatti, ricerca indirizzata anche a tal fine.

ADRIANA POLI BORTONE. Vorrei ricordare ai colleghi che al termine dei corsi di studio dell'istituenda università per stranieri di Siena non vengono rilasciati titoli. Mi chiedo, pertanto, come possa essere « spesa » l'acquisizione che si ricava dopo aver frequentato i corsi in questione.

PRESIDENTE. Nel caso in esame si tratta di uno straniero che viene nel nostro paese ad apprendere la lingua italiana, per cui costui avrà un riconoscimento da spendere nel proprio paese; nel caso in cui volesse utilizzare la sua professionalità in Italia dovrebbe prima laurearsi presso una facoltà di lettere.

In qualità di relatore ed alla luce del dibattito svoltosi presento pertanto il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso è riservato esclusivamente a cittadini stranieri.

1. 3.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1. 3 e contrario sugli emendamenti Serafini 1. 1 e 1. 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1. 3.

Al riguardo, debbo sottolineare la natura non innovativa di tale emendamento, che si limita a ribadire per maggior chiarezza, in sede di riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, quanto già l'ordinamento prevede in ordine al funzionamento dell'Istituto.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Serafini 1. 1.

ANNA MARIA SERAFINI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento in oggetto ribadendo i mo-

tivi da me illustrati poc'anzi. Occorre tener conto, infatti, dell'esigenza di diffondere la lingua e la cultura italiana all'estero, permettendo l'acquisizione di metodologie specializzate ai frequentatori dell'università per stranieri di Siena — cosa che ritengo fondamentale proprio perché non vengono rilasciati diplomi —, consentendo altresì a tale istituzione l'assolvimento di un ruolo dinamico nei confronti dell'ormai prossimo Mercato unico europeo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Serafini 1. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Serafini 1. 2.

Avverto che, in caso di accoglimento, l'emendamento sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Desidero segnalare alla collega Serafini che l'emendamento non pare formulato correttamente, in quanto implica una modifica alla tabella A.

ANNA MARIA SERAFINI. Potrei anche riformulare l'emendamento, prevedendo una modifica della tabella A: in tal caso, gradirei però conoscere il parere del Governo.

GIULIANO ZOSO, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. La mia contrarietà all'emendamento non deriva tanto dalla mancata previsione di uno specifico riferimento alla tabella A, quanto dal fatto che comporta una modifica dell'organico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Serafini 1. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1, con l'allegata tabella, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. In prima applicazione della presente legge, i posti di professore universitario di cui alla allegata tabella A possono essere ricoperti per trasferimento, anche in deroga al limite temporale di servizio prestato previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, dopo la parola: trasferimento inserire le seguenti: entro il limite di metà della dotazione organica della suddetta tabella A.

2. 2.

Serafini Anna Maria.

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

2. I posti di professore associato non coperti con la procedura di trasferimento di cui al comma 1, in prima applicazione della presente legge, sono riservati per concorso a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, insegnino (discipline complementari) da almeno tre anni consecutivi, per incarico o contratto.

2. 1.

Savino.

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

2. Nel primo concorso per la copertura dei posti di ricercatore di cui alla tabella A, tra i titoli, nella misura fino al 25 per cento, proporzionalmente vanno considerati i periodi di insegnamento già prestati presso la scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena come titolari di contratto di diritto privato (articolo 25 del

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1989, n. 382) o incaricati di insegnamento.

2. 3.

Serafini Anna Maria.

VINCENZO BUONOCORE. Sostanzialmente i tre emendamenti sono collegati tra di loro, perlomeno dal punto di vista della *ratio*. Comunque mi preoccupa, in particolare, l'emendamento 2. 1 il quale introduce per la prima volta nell'ordinamento universitario un caso di *ope legis*. In maniera attenuata, la stessa cosa si verifica nell'emendamento 2. 3. Intendo dire che, anche se con una forzatura abbiamo previsto un organico abbastanza corposo, non possiamo assolutamente privilegiare coloro che già insegnano con contratto di diritto privato. Tutti devono essere messi nella condizione di accedere ai concorsi, altrimenti rischiamo di violare il principio fondamentale della parità di trattamento.

Dal canto suo, l'emendamento 2. 2 rappresenta una limitazione che non si può assolutamente inserire nella legge, in quanto incide sulla libertà di decisione spettante all'università. Perché mai dovremmo riservare la metà dei posti? Non si può, nella maniera più assoluta!

SERGIO SOAVE. Vorrei chiarire al collega Buonocore che l'emendamento 2. 3 dell'onorevole Serafini non pone una riserva di posti pari al 25 per cento, limitandosi piuttosto a stabilire una diversa valutazione dei titoli.

VINCENZO BUONOCORE. È una materia che non possiamo inserire nella legge.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Di fronte alle ferme parole di censura circa il giusto livello di pari opportunità al fine di accedere ai concorsi, mi sia consentito sottolineare come questi docenti insegnino in settori particolari. Nei normali concorsi di lingua italiana o straniera, la specifica competenza — onorevole Buonocore — non è valutata, tant'è vero che coloro i quali possiedono titoli relativamente alla lingua

non sono preferiti per l'insegnamento della lingua medesima. Si tratta, quindi, di censurare anche le modalità concorsuali che non tengono conto di queste competenze: non è detto che chi provenga da una facoltà letteraria possa insegnare la lingua italiana.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Serafini 2. 2. Avverto che, in caso di accoglimento, l'emendamento sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Pongo in votazione l'emendamento Serafini Anna Maria 2. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Savino 2. 1. Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Serafini Anna Maria 2. 3. Avverto che, in caso di accoglimento, l'emendamento sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Pongo in votazione l'emendamento Serafini Anna Maria 2. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Comunico che sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, il personale tecnico e amministra-

tivo, distaccato dall'Università degli Studi di Siena presso la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena alla data del 1° agosto 1980 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo 1 della legge 21 febbraio 1989; n. 63.

2. Per le esigenze di funzionamento dell'Università per stranieri di Siena è assegnato un posto di primo dirigente. Il predetto posto è prelevato dalla dotazione organica complessiva di cui alla tabella B allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, tenuto conto delle disponibilità dei posti verificatasi a seguito delle vacanze al 31 dicembre 1989. Alla copertura del posto si provvede mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale in servizio presso l'Università per stranieri di Siena in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. 02.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. La dotazione organica di posti di personale amministrativo e tecnico dell'Università per stranieri di Siena è fissata nella allegata tabella B.

2. Il personale amministrativo e tecnico di ruolo che dal 1° agosto 1980 presta servizio continuativo presso la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena è inquadrato, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei profili professionali e relative qualifiche funzionali corrispondenti all'attività effettivamente svolta, anche in soprannumero.

3. Alla copertura del posto di primo dirigente di cui alla predetta tabella B si provvede mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale in servizio presso la Scuola dal 1° agosto 1980 in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. I posti relativi al personale amministrativo e tecnico di cui al comma 1 sono prelevati dalla dotazione organica complessiva del personale amministrativo e tecnico delle università di cui alla tabella B della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

2. 01.

Monaci.

TABELLA B.

Qualifiche funzionali	Dotazione organica
Dirigente Superiore	1
Primo Dirigente	1

**AREA FUNZIONALE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE**

Qualifiche funzionali	Dotazione organica
IX	4
VIII	5
VII	4
VI	15
V	10
IV	30
III	25

**RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE
TECNICO-SCIENTIFICO
E DELLE BIBLIOTECHE**

Qualifiche funzionali	Dotazione organica
I	1
II	3

**AREA FUNZIONALE
TECNICO/SCIENTIFICA
E SOCIO/SANITARIA**

Qualifiche funzionali	Dotazione organica
VIII	4
VII	2
VI	3
V	3
IV	10

**AREA FUNZIONALE
DEI SERVIZI GENERALI
TECNICI/AUSILIARI**

	Qualifiche funzionali	Dotazione organica
V	—	5
IV	—	5

**AREA FUNZIONALE
DELLE STRUTTURE
DI ELABORAZIONE DATI**

	Qualifiche funzionali	Dotazione organica
VIII	—	2
VII	—	1
VI	—	3

**AREA FUNZIONALE
DELLE BIBLIOTECHE**

	Qualifiche funzionali	Dotazione organica
VIII	—	1
VII	—	1
VI	—	1
IV	—	1

Premesso che l'articolo aggiuntivo 2. 02 da me presentato è meno ampio rispetto a quello formalizzato dal collega Monaci, sul quale erano state formulate talune considerazioni ostantive da parte del Ministero dell'università e della Commissione bilancio, vorrei sottolineare come esso estenda a non più di quattro unità del personale in servizio le previsioni dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63. Inoltre, si provvede ad assegnare un posto di primo dirigente, prelevandolo dalla dotazione organica complessiva di cui alla tabella A quadro G allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, tenuto conto delle disponibilità dei posti verificatasi a seguito delle vacanze al 31 dicembre 1989.

Invito il collega Monaci a ritirare l'articolo aggiuntivo 2. 01 di cui è firmatario, in quanto risulta sostanzialmente assorbito dalla mia proposta.

ALBERTO MONACI. Lo ritiro, chiedendo però al relatore di difendere con forza il suo.

VINCENZO BUONOCORE. Vorrei sapere se il rettore dell'Università degli studi di Siena acconsente all'inquadramento del personale distaccato nelle qualifiche funzionali della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri. Si può imporre per legge tale operazione ?

PRESIDENTE. Il rettore dell'Università degli studi di Siena, il quale ha comandato il distacco del personale dall'agosto del 1980, credo avverta l'esigenza di definire la situazione.

VINCENZO BUONOCORE. Nell'articolo aggiuntivo presentato dal relatore si afferma che « il personale tecnico e amministrativo, distaccato dall'Università degli studi di Siena presso la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena alla data del 1° agosto 1980 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 ». Pur essendo d'accordo con tale previsione, poiché mi rendo conto che il distacco del personale è necessario per il funzionamento della scuola medesima, non vi nascondo che si crea un *vulnus* nei confronti dell'Università degli studi, dalla quale tali unità dipendono.

L'articolo aggiuntivo non tocca il problema dei diritti soggettivi degli impiegati, ma, inserendo la formulazione che prevede l'inquadramento del personale previa domanda dello stesso, salviamo i diritti soggettivi dei singoli, fermo restando il depauperamento del personale dell'Università degli studi di Siena. Tutto questo nel contesto di un provvedimento legislativo ?

PRESIDENTE. Se vogliamo far funzionare l'università per stranieri, occorre dotarla di un proprio organico — anche se numericamente esiguo — che non può rimanere in una situazione di transitorietà come quella relativa al distacco di unità dall'Università degli studi di Siena. Nel contempo, dobbiamo tutelare la posizione dei singoli soggetti.

Per venire incontro a tali esigenze, e tenendo presente il disposto dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, che si riferisce alla possibilità di inquadrare il personale in questione nei profili professionali delle qualifiche istituzionali, a domanda dello stesso, in qualità di relatore presento una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2. 02:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, il personale tecnico e amministrativo, distaccato dall'Università degli studi di Siena presso la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena alla data del 1° agosto 1980 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda da presentarsi entro 60 giorni e previo nulla osta dell'Università nei profili professionali delle qualifiche funzionali secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63.

2. Per le esigenze di funzionamento dell'Università per stranieri di Siena è assegnato un posto di primo dirigente. Il predetto posto è prelevato dalla dotazione organica complessiva di cui alla tabella B allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, tenuto conto delle disponibilità dei posti verificatasi a seguito delle vacanze al 31 dicembre 1989. Alla copertura del posto si provvede mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale in servizio presso l'Università per stranieri di

Siena in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. 02.

ALBERTO MONACI. Confermo il ritiro del mio articolo aggiuntivo 2. 01, considerandolo sostanzialmente assorbito dalla proposta del relatore.

GIULIANO ZOSO, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Il Governo esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo del relatore.

PRESIDENTE. Avverto che, in caso di accoglimento, l'articolo aggiuntivo sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2. 02, accettato dal Governo.

(È respinto).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il nuovo statuto dell'Università per stranieri di Siena ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 16.

2. Per la composizione del collegio, al quale spetta l'approvazione dello statuto, si applica il disposto di cui al comma 5 dello stesso articolo 16. Il relativo decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANNA MARIA SERAFINI. L'obiettivo della proposta di legge, di cui sono prima firmataria, consisteva nel dare maggiore

chiarezza al ruolo ed ai compiti della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena. Tuttavia, se consideriamo il testo che ci accingiamo a votare, tenendo anche conto degli emendamenti respinti dalla Commissione, possiamo notare una sproporzione tra le finalità perseguite ed i mezzi a disposizione (mi riferisco, in particolare, all'organico di cui viene dotata l'istituzione).

Siamo stati favorevoli al riordinamento della scuola per stranieri di Siena, mentre non condividiamo la sua elevazione ad « Università » — tant'è che nella proposta di legge n. 3309 suggerivamo la denominazione di « Istituto universitario » — in quanto non può rilasciare alcun titolo. Ciò nonostante, abbiamo voluto prendere in considerazione il testo elaborato dal Comitato ristretto che, però, ha un limite, ovvero non distingue in alcun modo la nuova università dalla facoltà di lettere: in tale direzione infatti si muoveva l'emendamento 1. 1 da noi proposto e purtroppo respinto dalla Commissione.

Non è chiaro il ruolo di questa università, né sono definiti i suoi spazi all'interno della città di Siena ed anche rispetto al « mercato » dell'insegnamento della lingua italiana: una confusione questa che renderà difficile scorgere le possibilità ad essa offerte dal punto di vista dell'attività interna, del coordinamento con l'Università di Siena e del contributo da fornire all'approfondimento delle metodologie.

Dare alla scuola una definizione più chiara non significa abbassarne il livello, ma semmai attribuirle il ruolo che le compete. Facendole, invece, assumere la denominazione di « Università », si rischia di sembrare presuntuosi nei confronti dell'ateneo di Siena, e di creare, in pratica, un doppione con « i piedi di argilla » perché non le si consente di rilasciare alcun diploma.

Dalla discussione svolta mi pare di capire che ci si stia preoccupando dell'inserimento dei docenti e dei ricercatori senza che questi, però, abbiano l'opportunità di assumere un ruolo preciso all'interno della scuola. Non si dimentichi che gli insegnanti assunti con contratto di

diritto privato sono stati, per così dire, l'asse portante della scuola, in quanto — come diceva la collega Fachin Schiavi — l'insegnamento della lingua italiana rappresenta l'attività preminente in una scuola per stranieri. Con il provvedimento in esame invece non si riconosce loro alcun ruolo specifico, quindi l'attività prevalente nella scuola sarà ancora una volta appannaggio del personale precario assunto con contratti di diritto privato.

Il gruppo comunista voterà contro il provvedimento di legge in esame in quanto non solo il testo non definisce le finalità perseguite dalla scuola per stranieri di Siena, negandole la possibilità di agire in senso « alto », ma non tiene conto dei rilevanti eventi in atto, come l'imminente Mercato unico europeo, né degli attuali mutamenti sociali legati alla presenza dei lavoratori extracomunitari.

Con il progetto di legge in oggetto il Parlamento aveva la possibilità di conferire maggiore efficacia e prestigio alla scuola per stranieri di Siena, mentre con il testo esaminato — che la Commissione si accinge ad approvare — non si sfugge al rischio — ripeto — di presentare questa istituzione come un doppione, malridotto, dell'Università degli studi di Siena.

VINCENZO BUONOCORE. In verità, non riesco a capire che cosa aggiungessero al testo dell'articolo 1, elaborato dal Comitato ristretto, gli emendamenti presentati dall'onorevole Serafini. Il comma 2 dell'articolo 1 specifica chiaramente che l'università per stranieri persegue le finalità di far conoscere la lingua e la cultura italiana, dal che si evince che la didattica, la ricerca ed altre iniziative attengono all'autonomia propria della scuola per stranieri, la quale quindi si può cimentare nei corsi e nelle attività di cui parlava la collega Fachin Schiavi.

Sostenere, e pretendere di inserire nell'articolato, che l'attività preminente dell'università per stranieri di Siena è l'insegnamento della lingua italiana avrebbe sminuito i compiti dell'istituzione, in quanto l'aggettivo « preminente » è certamente limitativo.

Sono abituato a dire ciò che penso anche nelle solenni sedi parlamentari, per cui consentitemi di affermare che l'unico ed il vero scopo di questa legge consiste nel dotare la scuola per stranieri di Siena di un proprio organico: diversamente, non avrebbe alcun motivo d'essere. Se questo è il fine, sono disposto a votare, ma non lasciamoci andare agli arzigogoli che, oltretutto, non mi piacciono! Il collega Monaci e lo stesso presidente ricorderanno che all'atto dell'incardinazione del provvedimento nella nostra Commissione mi pronunciai nettamente contro, così come mi espressi negativamente sul riconoscimento dell'università per stranieri di Perugia.

Non vi è alcuna omologia tra il riconoscimento nominale e le funzioni concretamente svolte; il motivo ispiratore è — lasciatemelo ribadire — la determinazione dei posti di ruolo: le metodologie didattiche e scientifiche competono all'autonomia universitaria. Si vogliono attribuire sei posti di professore ordinario, sei di professore associato e dodici di ricercatore? D'accordo, ma non aggiungiamo niente altro! Infatti, ho pregato il collega Monaci di ritirare la proposta emendativa formalizzata — con la quale intendeva giustamente sostenere la scuola per stranieri di Siena — in quanto in essa si prevedeva un organico adatto ad atenei come La Sapienza!

Voterò per accondiscendenza, convinto che nulla muterà, che tutto rimarrà com'era e mi auguro che tale rimanga senza acquisire, in conseguenza di questo riconoscimento, i difetti e gli altri fattori negativi caratterizzanti alcuni plessi che, per economia dei lavori, non intendo ricordare.

ALBERTO MONACI. Nel ringraziare tutti i colleghi intervenuti nel dibattito, ed in particolare l'onorevole Buonocore che con dovizia e puntualità ha sottolineato determinati aspetti, peraltro da me condivisi, vorrei soffermarmi su un punto.

La scuola per stranieri di Siena, risalente al 1917, possiede un organico docente « reclutato » da varie facoltà dell'Università degli studi di Siena, in particolare da quella di lettere, il quale viene retribuito

sulla base di contratti a termine. Poiché con il provvedimento al nostro esame si è proceduto alla creazione di una struttura organica didattica, mentre rimane sospesa, non essendo stato approvato lo specifico emendamento, la dotazione amministrativa e tecnica, auspico che in futuro possa essere trovata una soluzione. Non va sottaciuto che il personale esistente, pur svolgendo adeguatamente il proprio lavoro, rischia di essere penalizzato in quanto risulta esterno rispetto all'istituzione cui appartiene giuridicamente.

Ripeto, un elemento positivo è stato acquisito, anche se ne rimane in sospeso un altro in relazione al quale non ho compreso appieno la posizione dei colleghi che hanno votato contro la proposta emendativa del relatore.

ADRIANA POLI BORTONE. Sinceramente non riesco a comprendere come possa essere istituita una struttura universitaria autonoma dotata di personale docente. Con riferimento a quest'ultimo, ricordo che esistono difficoltà per distaccare personale, perché una cosa è il distacco di unità tra l'università ed un istituto che da questa dipende, un'altra è il distacco di unità appartenenti all'organico universitario previsto dalla legge 29 gennaio 1986, n. 23. Mi sembra un provvedimento che definire anomalo è poco; certamente è monco per un aspetto, che definirei essenziale, dal momento che non si può svolgere attività didattica in assenza di personale tecnico (sia esso laureato o di laboratorio) non docente. Siamo contrari al provvedimento per le osservazioni avanzate poc'anzi dal collega Buonocore ed anche per il disposto del comma 2 dell'articolo 1. Mi si consenta di osservare, infatti, che nel momento in cui si definisce, con onestà, la finalità del provvedimento, cioè la conoscenza della lingua e della cultura italiana all'estero, non si può entrare in un ambito di equiparazione di struttura e di livello universitario.

Ripeto, riteniamo sbagliato il tentativo di far assurgere a dignità di struttura universitaria la scuola di lingua e cultura

italiana per stranieri di Siena, anche in rapporto a quelli che possono, e debbono essere, i nostri interventi nei confronti dei cittadini stranieri attualmente residenti in Italia. Si tratta di un tema a tutti noto, sul quale avremmo forse dovuto prevedere interventi legislativi diversi da quelli contenuti nelle norme vigenti.

Per quanto riguarda la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, dimentichiamo spesso che la legge n. 943 del 1986 prevedeva una serie di interventi, di vario livello, in tale direzione. Se restano valide quelle finalità non vedo perché dobbiamo accollarci un onere diverso, modificando, nel contempo, una struttura che poteva rimanere tranquillamente in piedi.

Nel ribadire il voto contrario del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sul provvedimento testé esaminato, desidero brevemente accennare allo strano argomento utilizzato con riferimento a situazioni particolari. Per quanto riguarda i professori universitari a contratto non si deve dimenticare la normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo la quale alcuni deputati continuano, durante il mandato parlamentare, a mantenere un contratto con le università, a fronte di altri deputati che, una volta eletti, sono posti in aspettativa dall'ateneo di provenienza. Si tratta di una strana elasticità che rende confusi i limiti del concetto di incompatibilità con il mandato parlamentare: se dobbiamo operare interventi, che siano seri!

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare come il provvedimento che ci apprestiamo a votare, relativo al nuovo ordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, colmi il vuoto esistente circa l'insegnamento di tale disciplina. Ci troviamo in una situazione in cui, a fronte dell'aumento della domanda di conoscenza della lingua e della nostra cultura, le università italiane non sono in grado di fornire risposte adeguate. A tale scopo sono stati istituiti spazi specifici prima a Perugia e successivamente a Siena, in cui si è iniziata una vera e propria attività di

ricerca scientifica e metodologica per l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri; ciò mentre nelle università europee non si organizzano corsi tradizionali per l'insegnamento di lingue a stranieri, tant'è che funzionano istituti di istruzione superiore. La denominazione « università », nell'ambito del provvedimento, corrisponde solo ad una operazione di *maquillage*, nel senso che risulta difficile comprendere quale sia l'attività di ricerca di un istituto di istruzione superiore.

L'occupazione dello « spazio » cui mi sono riferito, doveva servire a fare uscire dalla situazione di transitorietà, che ha contraddistinto sinora questo settore della ricerca scientifica, la scuola in questione. Purtroppo, però, il testo che sta per essere votato non completa l'organico dell'università, dal momento che restano aperte le questioni concernenti il personale tecnico ed amministrativo. Il provvedimento in esame, quindi, consente di stabilizzare solo in parte l'attuale situazione.

Sono stati presentati alcuni emendamenti, soprattutto da parte dell'opposizione, che, lo dico con franchezza e tranquillità, avevano carattere rafforzativo rispetto a concetti già presenti nel testo. Ricordo che in sede di Comitato ristretto emerse il problema dei lettori che si decise di risolvere in modo diverso rispetto a quello dei docenti, poiché relativo ad un'area di diritto privato. Infatti, il lettore universitario non può entrare a far parte della dotazione organica dell'università medesima; analoga considerazione potrebbe valere anche per i ricercatori.

Nel ribadire la validità del provvedimento che ci accingiamo a votare, occorre prendere atto con rammarico che alcuni contrasti tra i gruppi non hanno permesso di risolvere la problematica del personale amministrativo. Ritengo ingiustificato il voto contrario preannunciato dai colleghi del gruppo comunista, dal momento che non tutte le questioni da essi sollevate erano pertinenti. Non vorrei apparire retrogrado, ma non riesco a comprendere il motivo in base al quale si chiedeva l'inserimento di elementi limitanti l'autonomia

universitaria. In conclusione, dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento di legge.

Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul provvedimento di cui si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (3104); proposta di legge Serafini Anna Maria ed altri (3309) *in un testo unificato e con il seguente titolo: « Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena »* (3104-3309):

Presenti	27
Votanti	26
Astenuti	1
Maggioranza	14
Hanno votato sì	18
Hanno votato no	8

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Bruni Giovanni, Buonocore, Carelli, Casati, Costa Silvia, Ferrari Bruno, Mensorio, Michelini, Monaci, Portatadino, Ricci, Savino, Savio, Seppia, Tesini, Viti e Zoso.

Hanno votato no:

Fachin Schiavi, Gelli, Masini, Pinto, Rallo, Sangiorgio, Serafini Anna Maria e Soave.

Si è astenuta:

Bernocco Garzanti.

La seduta termina alle 11,40.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 27 febbraio 1990*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO